

Assegno per il nucleo familiare e lavoro part-time

Argomento - *L'ammontare mensile dell'assegno nucleo familiare viene proporzionato in funzione del diverso periodo di paga in corso presso il datore di lavoro.*
L'assegno spetta per l'intero periodo di paga qualora vengano raggiunte le seguenti ore lavorate (così come previsto dagli articoli 59 e 72, Dpr n. 797/1955):

1) operai:

104 (mensile), 52 ore (quindicinale); 48 ore (quattordicinale) e 24 ore (settimanale);

2) impiegati:

130 (mensile), 65 ore (quindicinale); 60 ore (quattordicinale) e 30 ore (settimanale).

Con la circolare n. 106/1999 l'Inps aveva precisato che il diritto all'assegno è riconosciuto per le giornate di assenza per eventi impeditivi purché le giornate stesse siano retribuite o indennizzate.

L'assegno al nucleo familiare spetta inoltre ai lavoratori in part-time orizzontale che effettuino prestazioni lavorative per un numero di ore settimanali inferiori alle 24 (cfr. Inps, circolare n. 126/2000).

Novità - *L'Inps, con nota 25 settembre 2006 (di seguito pubblicata), precisa che le ore corrispondenti alle giornate di ferie e alle assenze retribuite o indennizzate per infortunio, malattia, maternità, integrazione salariale dei lavoratori assunti con contratto part-time non devono essere computate nel minimo di ore lavorative prescritto (24 ore settimanali) per il conseguimento dell'assegno per il nucleo familiare settimanale intero.*

Nelle settimane in cui non sono state raggiunte le 24 ore di effettiva attività lavorativa, in conseguenza della prestazione ridotta dei part-time, dovranno essere erogati tanti assegni giornalieri quante sono le giornate effettivamente lavorate.

INPS, DIREZIONE REGIONALE...

NOTA 25 SETTEMBRE 2006, N. 0005868

Oggetto: Risposta ad un quesito su assegno al nucleo familiare a lavoratori con contratto di lavoro part-time

In relazione ad un quesito posto da una Sede della regione su quanto in oggetto si precisa quanto segue. Il comma 6 dell'art. 5 della legge 19.12.1984, n. 863, prevede che l'assegno al nucleo familiare sia corrisposto nell'intera misura settimanale (6 assegni giornalieri) qualora vengano prestate almeno 24 ore di lavoro nella settimana. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate in cui vi sia stata effettiva prestazione lavorativa, a prescindere dal numero delle ore lavorate nella giornata.

La circolare n. 126 del 3.7.2000 ha disposto che l'assegno al nucleo familiare spetta, ai lavoratori in part-time orizzontale che effettuino prestazioni lavorative per un numero di ore settimanali inferiori alle 24, anche per le giornate di assenza dal lavoro dovuta a ferie, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del Testo unico sugli assegni familiari, purché l'as-

senza dal lavoro si sia verificata nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa e purché la giornata sia retribuita o indennizzata.

Tali disposizioni sono in linea con quanto previsto dalla disciplina generale dei trattamenti di famiglia riguardante i lavoratori a tempo pieno anche con riferimento alla tutela di particolari cause giustificative della mancata prestazione di lavoro, che pertanto vanno applicate anche ai lavoratori part-time con i dovuti adeguamenti.

In particolare, come precisato nella circolare n. 110 del 17.4.1992, le ore corrispondenti alle giornate di ferie e alle assenze retribuite o indennizzate per infortunio, malattia, maternità, integrazione salariale non devono essere computate nel minimo di ore lavorative prescritto (24 ore settimanali) per il conseguimento dell'assegno settimanale intero.

Ne consegue che nelle settimane in cui non sono state raggiunte le 24 ore di effettiva attività lavorativa dovranno essere erogati tanti assegni giornalieri quante sono le giornate effettivamente lavorate, fermo restando comunque il diritto all'assegno anche per le giornate di assenza dal lavoro indicate nella circolare n. 126/2000 secondo le condizioni previste dai rispettivi articoli del Testo unico.